

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 1994

recante modifica della decisione 91/637/CEE che stabilisce il modello del messaggio da trasmettere per il tramite della rete informatizzata Animo

(94/307/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

vista la direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE ⁽³⁾, modificata dalla decisione 92/438/CEE ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che occorre garantire l'inserimento nel sistema informatizzato Animo delle informazioni necessarie per rispettare le disposizioni relative alla protezione degli animali previste dalla direttiva 91/628/CEE;

considerando che, in tal senso, è opportuno completare il messaggio da trasmettere per il tramite della rete informatizzata Animo e adeguarne il software impiegato;

considerando che l'adeguamento del software applicativo deve tener conto delle esigenze specifiche di ogni Stato membro, in modo da garantirne la validità a livello operativo;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 91/637/CEE della Commissione ⁽⁵⁾ è modificata come di seguito indicato:

1) L'articolo 2 è sostituito dall'articolo seguente:

« Articolo 2

La Commissione provvede all'aggiornamento del software applicativo, in modo da prendere in considerazione i dati relativi alla protezione degli animali, e cura lo sviluppo degli schedari necessari all'applicazione. La Commissione si adopera affinché il software aggiornato venga messo a disposizione degli Stati membri entro il 1° marzo 1995. »

2) L'allegato è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU n. L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU n. L 343 del 13. 12. 1991, pag. 46.

*ALLEGATO***Numero del messaggio****1. ORIGINE**

- Data di invio del messaggio :
- Data prevista di partenza :
- Ora prevista di partenza :
- Nome del mittente :
- Luogo di partenza (codice paese, codice unità, denominazione del luogo, codice postale)
- Certificato sanitario :
 - numero
 - data
- Nome del veterinario che firma il certificato

2. DESTINAZIONE

- Codice paese — codice unità
- Nome ed indirizzo del destinatario :
- Luogo di destinazione (codice paese, codice unità, denominazione del luogo, codice postale)

3. MERCI

- Natura — codice
- Numero/quantità

4. MEZZO DI TRASPORTO

- Tipo di trasporto
- Identificazione del mezzo di trasporto (numero d'immatricolazione del camion, numero del vagone, numero del volo, nome della nave, numero del container, ecc.)

5. COMMENTI

in particolare

- per i posti d'ispezione frontaliere: origine degli animali e dei prodotti
 - per le esportazioni nei paesi terzi: nome del paese terzo destinatario
 - qualora gli animali non abbiano lasciato il luogo di partenza :
 - sostituisce il messaggio n. 000 */• annulla il messaggio n. 000 •
-